Sentenza n. 172/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37972 del registro di segreteria, proposto da XX, nato a XX l'XX(c.f XX), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Negro (c.f. NGRGPP51H20B180Y - pec: avv.g.negro@cert.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brindisi alla via Dalmazia n. 21/a;

CONTRO

-I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Leone (C.F. LNEFBL73B46L400Y – PEC: avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108;

- Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile – Direzione centrale per la programmazione e gli affati economici e finanziari . Ufficio VI "Previdenza e assistenza al personale" (pec: *rif.previdenzaeassistenza@cert.vigilfuoco.it*)

VISTO il codice di giustizia contabile;

UDITE le parti presenti all'udienza del 14 luglio 2026

FATTO

Con ricorso depositato in data XX il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a fruire dei benefici previdenziali rivalutativi di cui all'art. 13, comma 8, L. 257/1992, deducendo l'esposizione ultradecennale all'amianto, nell'arco temporale in cui ha prestato servizio in qualità di Vigile del Fuoco dal 5 novembre 1967 al 01 luglio 1997.

Riferisce di aver presentato domanda all'INAIL in data XX, rigettata non nel merito ma in quanto presentata oltre il termine ultimo del XX previsto dal Decreto interministeriale del XX.

Ha, quindi presentato domanda all'INPS in data XX. per ottenere il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto non accordata dall'INAIL.

Dopo aver ampiamente dissertato in ordina alla rischiosità della professione svolta e dopo aver richiamato le raccomandazioni più volte formulate dall'Osservatorio Nazionale Amianto sull'uso di adeguati filtri di protezione e dal Sindacato autonomo dei Vigili del fuoco per l'effettuazione di uno specifico screening sanitario sui Vigili del fuoco, ha, quindi, invocato l'applicazione del beneficio previdenziale, ripercorrendone l'iter e le evoluzioni normative ha argomentato in ordine all'avvenuta esposizione alle fibre di amianto sia direttamente che indirettamente per numerose ore al giorno per tutta la settimana lavorativa, invocando l'applicazione del cd "protocollo Guerini".

Ha sostenuto l'inapplicabilità del termine decadenziale in presenza di comprovate carenze informative o di resistenza amministrativa al riconoscimento dei diritti.

Ha, inoltre, evidenziato che la domanda presentata all'INAIL non assumerebbe natura di atto interruttivo della prescrizione in quanto non destinato all'ente previdenziale debitore della prestazione, e, richiamando l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale il termine di prescrizione decennale del diritto ai benefici contributivi decorre dal momento della consapevolezza della titolarità da parte della vittima del diritto alle maggiorazioni ex art. 13, comma 8 L. 257/92, ha conclusivamente chiesto il riconoscimento del beneficio contributivo, chiedendo anche prova per testi indicati in ricorso

L'INPS si è costituita eccependo in primo luogo l'intervenuta decadenza ex art.47 comma 5 del d.l. 30 settembre 2003 n.269, non avendo il ricorrente presentato la domanda di accertamento alla sede INAIL di residenza entro e non oltre il XX cioè entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del XX, nonché la decadenza dell'azione giudiziaria ex art.47 del d.p.r. 639/1970.

Ha inoltre invocato la nullità della domanda, nonché l'intervenuta prescrizione decennale del diritto e dei ratei.

Nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso sia perché il ricorrente già gode del trattamento pensionistico, sia perché l'attività lavorativa esercitata dal ricorrente non rientrerebbe in nessuna di quelle previste dalla norma ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale.

Disposta l'integrazione del contraddittorio, si è costituito anche il Ministero dell'Interno che ha depositato il fascicolo amministrativo e ha chiesto il rigetto del ricorso, invocando anch'essa la prescrizione del diritto.

Alla pubblica udienza del 14 luglio 2026 le parti presenti hanno insistito nelle

contrapposte tesi.

In particolare, con rifermento alla prescrizione il legale del ricorrente ha sostenuto che la stessa debba decorrere dalla data della formulazione dell'istanza all'INPS.

L'INPS ha invece ritenuto che la prescrizione sia già ampiamente maturata.

DIRITTO

Va preliminarmente precisato che non può essere ritenuta applicabile l'ipotesi decadenziale di cui all'art.47 comma 5 del d.l. 269/2003 sebbene per motivi diversi da quelli invocati in ricorso.

Infatti dagli atti risulta che il ricorrente è stato collocato in quiescenza nel 1999, in epoca anteriore, quindi, all'entrata in vigore della sopra indicata normativa.

Al riguardo è sufficiente rimarcare che l'art. 47, comma 6 bis del d.l. 269/2003 ha fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che avessero già maturato, alla data di entrata in vigore del decreto legge, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. (cfr. Sez. Giurisdiz. Puglia, 28 marzo 2024, n.71).

Pertanto, sebbene il provvedimento dell'INAIL censurato dal ricorrente non colga nel segno, la natura piena e esclusiva della Corte dei conti sul rapporto controverso, unitamente alla disamina del *petitum* del ricorso formulato, induce questo Giudice a valutare anche la sussistenza o meno del diritto preteso.

Alla luce di quanto versato in atti il ricorso non può trovare accoglimento essendo maturata la prescrizione decennale prevista dalla norma.

Sul punto va evidenziato che il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa nei termini richiesti si configura come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione.

Nel caso di specie, quindi, essendo inapplicabile il termine decadenziale sopra esposto, sussiste quello decennale di prescrizione che, come rilevato anche dal ricorrente, decorre dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere, vale a dire dalla consapevolezza dell'avvenuta esposizione all'amianto, non necessariamente coincidente con il collocamento in quiescenza.

Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza ha evidenziato che la "*consapevolezza*" rilevante ai fini dell'esercizio del diritto, attiene ad uno stato di fatto quale è l'avvenuta supposta esposizione all'amianto - e non alla "*qualificazione giuridica*" della stessa quale presupposto normativo per il riconoscimento degli invocati benefici di legge - posto che la "*certezza*" di averne diritto implica un *quid pluris* rispetto alla mera consapevolezza, non richiesto ai fini dell'esercizio del diritto.

Per tale motivo non può accedersi alla tesi del ricorrente secondo la quale il termine prescrizionale decorrerebbe dall'avvenuta domanda amministrativa formulata all'INPS atteso che siffatta interpretazione si tradurrebbe in una sostanziale imprescrittibilità del diritto, rimessa alla piena discrezionalità del richiedente.

Occorre, quindi verificare nel caso concreto, quando il ricorrente abbia effettivamente maturato tale consapevolezza, tenuto conto, altresì che, come anche sostenuto dal ricorrente, la domanda presentata all'I.N.A.I.L. non ha la natura di atto interruttivo della prescrizione, poiché é un atto non destinato all'ente (datoriale o previdenziale) debitore della prestazione (*ex multis* Corte

dei conti, Sez. Giurisdiz. Puglia, 23 marzo 2021, n. 194 e Corte dei conti, Sez. II Giurisdiz.centr., 6 luglio 2018, n. 417).

Nel caso di specie, come osservato in udienza dalla difesa dell'INPS, la prova dell'avvenuta consapevolezza può ricavarsi dalla nota del XX con la quale, a domanda del ricorrente – evidentemente formulata precedentemente a tale data – il datore di lavoro ha evidenziato i periodi di lavoro da lui svolti, non escludendo la possibile esposizione a fibre di amianto.

La nota citata, quindi, dà già contezza della possibile sussistenza del presupposto per poter richiedere il beneficio contributivo e, quindi, da tale momento, al più tardi – tenuto conto della necessaria esistenza di una domanda finalizzata alla conoscenza dell'esistenza della esposizione all'amianto formulata dal ricorrente – deve ritenersi decorrente il termine decennale prescrizionale.

Orbene, agli atti non risultano esservi atti interruttivi della prescrizione atteso che la richiesta formulata all'INPS è datata XX.

Anche la richiesta all'INAIL – sebbene, come già chiarito non idonea a produrre effetti interruttivi – è stata presentata oltre il decennio prescrizionale.

L'accoglimento dell'eccezione formulata esonera questo giudice dalla disamina degli ulteriori motivi di ricorso che devono quindi ritenersi assorbiti.

Le spese del giudizio, in ragione della oggettiva complessità del quadro clinico possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14 luglio 2026.

Il Giudice monocratico

Pierpaolo Grasso

Depositata in segreteria il 21/07/2026

L' Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina Di Palma

*F.to digitalmente*

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Depositata in segreteria il 21/07/2026 IL GIUDICE

L' Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso

Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 21/07/2026

L'Assistente Amministrativo

dott.ssa Caterina Di Palma

F.to digitalmente